



Criminalia

Annuario di scienze penali

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Vincenzo Maiello,
Dario Micheletti, Marco Nicola Miletta,
Daniele Negri, Renzo Orlandi,
Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri, Antonio Vallini,
Vito Velluzzi

Coordinatore

Fausto Giunta

Comitato di redazione

Alessandro Corda, Roberto Cornelli, Niccolò Decorato, Gianfranco Martiello,
Claudia Mazzucato, Gherardo Minicucci, Caterina Paonessa

Coordinatore

Caterina Paonessa

Direttore responsabile

Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia

Annuario di scienze penali

2 0 2 4



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2024
EDIZIONI ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884677449-1
ISSN 1972-3857

INDICE

Sommari	7
Primo piano	
LUIGI FERRAJOLI <i>Per una rifondazione della scienza penalistica. Ricordando Franco Bricola</i>	31
I grandi orizzonti penalistici	
LUCIANO EUSEBI <i>Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo</i>	45
ALBERTO GARGANI <i>La recidiva nell'indagine di Giacomo Matteotti, tra passato e presente</i>	59
GRAZIA MANNOZZI <i>La riparazione: una giustizia senza toga?</i>	77
DARIO MICHELETTI <i>Le finalità della pena per l'offesa involontaria</i>	99
MICHELE PAPA <i>La fattispecie incriminatrice come "forma simbolica"</i>	113
CARLO PIERGALLINI <i>Un 'penale' più 'civile'?</i>	131
Il punto su... Prova e verità nel processo penale	
FRANCESCO BARTOLO MORELLI <i>L'esame incrociato non equivale al contraddittorio nella formazione della prova. Per una revisione del rapporto tra incidente probatorio e dibattimento</i>	155

RENZO ORLANDI

Itinerari processuali sulle vie della verità. Qualche spunto di riflessione

175

Opinioni a confronto *La violenza digitale*

COSTANZA BERNASCONI

I diversi volti della violenza digitale di genere nella cornice degli obblighi sovranazionali di tutela

207

CATERINA PAONESSA

La diffusione di contenuti illeciti online. Obblighi di incriminazione e contrasto del “deepfake” nella direttiva (UE) 2024/1385

229

Antologia

NICCOLÒ DECORATO

Nomina nuda tenemus: la confusione del legislatore fra oggetto materiale ed oggetto giuridico nel diritto penale dei beni culturali

251

ARIANNA FESTINESE

Quale lessico per un nuovo bene giuridico? Il caso del “clima”

279

OTAVA PIHA

Il mio corpo è il mio tempio? Il raffronto fra reati sessuali e patrimoniali nell’alveo di una tradizione basata sui diritti umani

297

SARA RICCARDI

Violenza di genere. Il motivo misogino e omotransfobico nel quadro degli hate crimes. Trama del diritto penale de jure condito e de jure condendo

323

Alla ricerca della “parola giusta”. Incontro con Gabrio Forti

CRISTINA DE MAGLIE

Il “tempo” della parola giusta

355

MARIO ROMANO

Per Gabrio Forti

363

Sommari

LUIGI FERRAJOLI

PER UNA RIFONDAZIONE DELLA SCIENZA PENALISTICA. RICORDANDO FRANCO BRICOLA

L'articolo, muovendo dall'eredità della "penalistica civile" di Franco Bricola, propone una rifondazione della scienza penalistica a fronte della crisi di legittimazione del diritto penale odierno e capace di affrontare le tre divaricazioni deontiche intrinseche ad ogni ordinamento: tra giustizia e validità, tra validità costituzionale e vigenza, tra vigenza ed effettività. Attraverso un approccio attento alla filosofia politica, alla sociologia ed alla criminologia, nonché contrario al ritorno di una dottrina di carattere descrittivo, etichettabile come "civilistica penale", l'auspicio è quello di una netta inversione di tendenza e, dunque, di un definitivo abbandono della disuguaglianza penale e della soggettivizzazione del diritto.

PAROLE CHIAVE "Penalistica civile" – Giurisprudenza penale – Disuguaglianza penale – Diritto penale minimo

LUCIANO EUSEBI

PROSPETTIVE DI UN SISTEMA SANZIONATORIO RIPARATIVO

Il testo individua l'orientamento a realizzare una giustizia di natura riparativa – da non identificarsi soltanto con i "programmi di giustizia riparativa" di cui al d.lgs. n. 150/2022 – quale fattore che dovrebbe contraddistinguere l'intero sistema sanzionatorio penale, sostituendo al modello della pena c.d. principale ex art. 17 c.p. concepita come corrispettivo del reato il modello di una risposta sanzionatoria intesa come programma, conforme al dettato dell'art. 27, terzo comma, Cost. Di tale impostazione vengono illustrate le motivazioni di ordine politico-criminale, secondo una finalità di prevenzione generale "reintegratrice". Su questa base, si delineano le caratteristiche di un apparato sanzionatorio che superi lo schema carcerocentrico.

PAROLE CHIAVE Nozione di giustizia riparativa – Riforma del sistema sanzionatorio penale – Pena a contenuto prescrittivo – Prevenzione generale e speciale dei reati

ALBERTO GARGANI

LA RECIDIVA NELL'INDAGINE DI GIACOMO MATTEOTTI, TRA PASSATO E PRESENTE

Dopo alcune considerazioni sulla disciplina in tema di recidiva e sul dibattito di fine Ottocento e inizio Novecento in ordine al fondamento di tale istituto, si illustra il pensiero di Giacomo Matteotti in merito alla ricaduta nel reato. In primo piano si pone l'idea che la pena debba essere adeguata e proporzionata alla causa personale permanente sottesa alla recidiva, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. All'esito della sintetica riconoscione dell'evoluzione dell'istituto nell'epoca repubblicana, si

evidenziano le plurime linee di tendenza politico-criminali e i profili di tensione con i principi di garanzia, valorizzando, conclusivamente, i profili di interesse e di persistente attualità degli spunti di riflessione di G. Matteotti.

PAROLE CHIAVE *Recidiva – Reato – Pericolosità – Giacomo Matteotti*

GRAZIA MANNOZZI

LA RIPARAZIONE: UNA GIUSTIZIA SENZA TOGA?

Il contributo esplora, in chiave simbolica e teorico-giuridica, le differenze profonde tra il paradigma della giustizia penale retributiva e quello della giustizia riparativa. Vengono analizzati il rituale della toga, i tempi del processo, i luoghi della giustizia e i ruoli dei soggetti coinvolti, evidenziando la tensione tra autorità e prossimità, potere e responsabilità, decisione e trasformazione. La riflessione si conclude con una rappresentazione evocativa del carattere “senza toga” della giustizia riparativa, intesa non come alternativa oppositiva al diritto penale, ma come forma integrativa fondata sull’etica della responsabilità e sull’elaborazione trasformativa del conflitto.

PAROLE CHIAVE *Giustizia riparativa – Toga giudiziaria – Simbolismo giuridico – Etica – Responsabilità – Conflitto – Mediazione – Tempo – Processo – Spazi giudiziari – Giudice – Mediatore – Potere – Sacro – Violenza*

DARIO MICHELETTI

LE FINALITÀ DELLA PENA PER L'OFFESA INVOLONTARIA

L’approfondimento teorico dello scopo pena ha sempre avuto quale oggetto esclusivo il reato doloso. Mancano studi relativi alle finalità della pena delle offese involontarie, che nondimeno mettono in crisi le più diffuse impostazioni teoriche, come la prevenzione generale mediante intimazione e le concezioni retributive. La pena per le offese involontarie si spiega meglio alla luce delle teorie espressive, secondo cui essa sarebbe volta a placare la reazione emotiva suscitata dal reato nella collettività. Ciò richiede tuttavia un profondo ripensamento di questo settore del diritto penale onde evitare che la sofferenza del singolo, indicato come responsabile, sia strumentalizzata in favore della rassicurazione del gruppo sociale.

PAROLE CHIAVE *Scopo della pena – Colpa – Prevenzione generale – Concezioni retributive*

MICHELE PAPA

LA FATTISPECIE INCRIMINATRICE COME “FORMA SIMBOLICA”

Il saggio esplora il rapporto tra simboli e diritto penale, proponendo una visione estetica e semiotica della parte speciale. Dopo aver distinto tra simboli che parlano del diritto e diritto che parla per mezzo dei simboli, l'autore si concentra sulla fattispecie incriminatrice come “forme simbolica” e come “narrazione plastica” dell'ingiusto. Le definizioni di reato sono interpretate come racconti “bonsai” e “profetici” che evocano, attraverso tecniche retoriche come l'ipotiposi, immagini iconiche dell'ingiusto. L'analisi prosegue identificando diverse modalità stilistiche nella rappresentazione dell'illecito, tra realismo mimetico e fiction letteraria, fino alla stilizzazione tecnica e concettuale. Si affronta poi la crisi contemporanea della fattispecie incriminatrice, resa problematica dalla smaterializzazione della realtà e dalla crescente complessità sociale. Le prospettive future vanno da una “codificazione” digitale delle norme, a nuove forme sinestetiche con il supporto dell'IA e della realtà aumentata, fino alla valorizzazione dell'aspetto creativo e metaforico del diritto penale come “arte plastica”. L'idea centrale è che il legislatore agisca come un artista, forgiando forme simboliche dell'ingiusto per comunicare efficacemente il divieto e indirizzare l'interpretazione giudiziaria.

PAROLE CHIAVE Diritto penale – Parte speciale del diritto penale – Simbolismo giuridico – Fattispecie incriminatrice – Diritto e letteratura – Estetica del diritto – Metafora – Giustizia digitale – Intelligenza artificiale

CARLO PIERGALLINI

UN ‘PENALE’ PIÙ ‘CIVILE’?

Assai frequentemente si assiste a fenomeni di ‘civilizzazione’ del ‘penale’. Ciò avviene in due direzioni: per un verso, le giustificazioni esterne che fondano lo ius puniendo tendono a dissolversi; per altro verso, nel ‘penale’ permeano logiche proprie del ‘civile’. Rifiutando posizioni trincerate dietro alcuni baluardi garantistici ormai confinanti con l’utopia, il contributo si propone di approfondire e ‘gestire’ tali influssi, in parte inevitabili alla luce della complessità postmoderna. In tal guisa, vengono proposte soluzioni quanto più coerenti al dettato costituzionale, variamente modulate all’interno delle distinte aree della produzione ed esegesi della norma penale, della riparazione e dello strumentario (di ‘privatizzazione’) processuale.

PAROLE CHIAVE Diritto penale – Diritto civile – Iper trofia penalistica – Interpretazione creativa – Processo penale – Deflazione processuale – Principi fondamentali

FRANCESCO BARTOLO MORELLI

L'ESAME INCROCIATO NON EQUIVALE AL CONTRADDITTORIO NELLA FORMAZIONE DELLA PROVA. PER UNA REVISIONE DEL RAPPORTO TRA INCIDENTE PROBATORIO E DIBATTIMENTO

In questo scritto si intende fondare l'idea per cui il contraddittorio costituzionalmente legittimo è esclusivamente quello dibattimentale. Di conseguenza, il contraddittorio espresso dall'incidente probatorio non riesce a legittimare l'acquisizione dei relativi verbali al dibattimento, ciò che la disciplina oggi prevede. Si propone che essi diventino acquisibili al dibattimento solo dopo che la prova relativa sia concretamente diventata irripetibile.

PAROLE CHIAVE *Contraddittorio – Incidente probatorio – Immediatezza – Irripetibilità*

RENZO ORLANDI

ITINERARI PROCESSUALI SULLE VIE DELLA VERITÀ. QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE

Il saggio richiama sinteticamente il concetto di verità nell'ordinamento processuale italiano. L'autore muove dalla tradizionale teoria carnelutiana che distingue fra prova storica (o narrativa) e prova logica (o critica). Rileva la crescente marginalizzazione della testimonianza (prototipo della prova storica) a vantaggio della prova digitale (un esempio moderno di prova critica) e la conseguente maggior importanza dell'iniziativa ufficiale nella formazione del convincimento giudiziale. Il contributo illustra poi i numerosi limiti che l'attività del giudice incontra nell'accertamento di responsabilità penali, soffermandosi altresì sulle molteplici facce che la ricerca della verità assume nel rito ordinario e nei riti alternativi al dibattimento. Un cenno, infine, è dedicato alla "verità" nelle procedure di giustizia riparativa.

PAROLE CHIAVE *Verità processuale – Prova storica – Prova critica – Divieti probatori – Regole di giudizio – Riti alternativi al dibattimento – Giustizia penale riparativa*

COSTANZA BERNASCONI

I DIVERSI VOLTI DELLA VIOLENZA DIGITALE DI GENERE NELLA CORNICE DEGLI OBBLIGHI SOVRANAZIONALI DI TUTELA

Il contributo ha l'obiettivo di analizzare le peculiari caratteristiche della dimensione digitale della violenza, resa possibile dalla diffusione delle nuove tecnologie. In tale

prospettiva, ci si soffermerà, in particolare, sulla declinazione di detta violenza come violenza di genere, nel quadro delle fonti sovranazionali che, di recente, a più riprese, stanno sollecitando i legislatori dei diversi Paesi ad introdurre strumenti di contrasto nei confronti di siffatte nuove fenomenologie criminose.

PAROLE CHIAVE *Violenza digitale – Violenza di genere – Violenza contro le donne – Obblighi sovranazionali di tutela*

CATERINA PAONESSA

LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI ILLICITI ONLINE. OBBLIGHI DI INCRIMINAZIONE E CONTRASTO DEL “DEEPFAKE” NELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1385

La direttiva (UE) 2024/1385, finalizzata al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, attribuisce particolare rilievo alla repressione di diverse forme di “violenza digitale”, con un’esplicita apertura alla punibilità anche della diffusione di contenuti falsificati ma verosimili (deepfake), purché idonei a far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente esplicativi. Sul piano attuativo, alcune incertezze interpretative, da un lato, e la necessità di riconoscere appieno la specificità manipolativa di tali condotte, estremamente pervasive e lesive della sfera identitaria, dall’altro, impongono un delicato bilanciamento tra gli obblighi derivanti dal diritto eurounитario e i principi costituzionali.

PAROLE CHIAVE *Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato – Deepfake – Violenza contro le donne e violenza domestica – Cyberviolenza – Obblighi di tutela penale – Dignità umana*

NICCOLÒ DECORATO

NOMINA NUDA TENEMUS: LA CONFUSIONE DEL LEGISLATORE FRA OGGETTO MATERIALE ED OGGETTO GIURIDICO NEL DIRITTO PENALE DEI BENI CULTURALI

L’introduzione del Titolo VIII-bis del Codice penale, asseritamente dedicato al bene giuridico rappresentato dal patrimonio culturale, sembrerebbe piuttosto sintomatica di un modo diverso di concepire ed usare il diritto penale da parte del legislatore, tipico di uno Zeitgeist che appare diffuso in ambito internazionale e che vede nel diritto penale uno strumento ancipite: da un lato, tecnologia di lotta alla criminalità organizzata; dall’altro, ingranaggio di un più vasto sistema di regolamentazione. Tra le righe del tessuto normativo traspare la volontà non di tutelare il valore culturale rappresentato dal bene giuridico, quanto una politica di regolamentazione dell’uso degli oggetti materiali che lo incarnano, così realizzando una preoccupante inversione di priorità dal punto di vista della logica penalistica: l’oggetto materiale del reato assume primazia

rispetto all'oggetto giuridico, che è (era?) invece il pilastro dell'architettura codicistica e della teorica erede del diritto penale liberale. Il contributo intende evidenziare tali aspetti, concentrandosi in particolare sulla questione definitoria della nozione cardine del Titolo VIII-bis, cioè quella di bene culturale, oltre che sui problemi di coordinamento fra procedimenti penali ed amministrativi.

PAROLE CHIAVE *Patrimonio culturale – Diritto penale dei beni culturali – Bene culturale – Processo penale – Coordinamento fra procedimento amministrativo e penale*

ARIANNA FESTINESE

QUALE LESSICO PER UN NUOVO BENE GIURIDICO? IL CASO DEL “CLIMA”

Il presente lavoro analizza la possibilità di estendere la tutela penale anche al clima. A tal fine, si esplora, in un primo momento, il grado di sviluppo della nozione di “clima”, sia nella scienza giuridica che in quella classica, sì da valutare l’opportunità di considerarlo un bene giuridico a sé. Successivamente, l’indagine si sposta sugli strumenti scientifici oggi disponibili per ricostruire la dinamica causale condotta umana-fenomeno meteorologico estremo, in modo da vagliare anche l’ipotesi di una responsabilità penale che prescinda dalla creazione di un nuovo bene giuridico. La riflessione si conclude con i vantaggi che una tutela del clima, perseguita per il mezzo del diritto penale dell’ambiente, presenterebbe, segnatamente in termini di offensività.

PAROLE CHIAVE *Clima – Bene giuridico – Cambiamento climatico – Causalità – Attribution science – Carbon footprint – Ambiente – Offensività*

OTAVA PIHA

IL MIO CORPO È IL MIO TEMPIO? IL RAFFRONTO FRA REATI SESSUALI E PATRIMONIALI NELL’ALVEO DI UNA TRADIZIONE BASATA SUI DIRITTI UMANI

Nonostante recenti riforme volte a ridefinire la violenza carnale mediante il requisito della mancanza del consenso, residuano quesiti pratici circa la regolazione delle diverse forme di aggressione all’autodeterminazione sessuale. Molti contributi dottrinali nell’area di common law hanno ritenuto illuminante quanto più estesa e facilmente accettata sia la tutela dei diritti patrimoniali rispetto a quella dell’autodeterminazione sessuale. Eppure, laddove si fondi la ratio della criminalizzazione nella teorica dei diritti umani tale raffronto appare alieno; la tutela della dignità umana appare separata dalla tutela dei diritti patrimoniali, la cui natura è strumentale. Considerare la violenza carnale una sovversione del nostro diritto di proprietà sul nostro corpo (modello proprietario della violenza carnale) è giustamente ritenuto problematico.

L'articolo sostiene che il raffronto fra i reati sessuali e quelli contro il patrimonio non presupponga il modello proprietario, bensì, piuttosto, l'autodeterminazione. Un raffronto basato su tale concetto potrebbe aiutare a risolvere i dilemmi di ordine pratico che affliggono le fattispecie di violenza carnale basate sul consenso senza mancare di rispetto della dignità umana. Simili prospettive appaiono pertanto fruttuose per una ricerca che voglia rimanere nell'alveo di una tradizione basata sui diritti umani.

PAROLE CHIAVE *Autodeterminazione – Violenza carnale – Violenza sessuale – Reati sessuali – Reati contro il patrimonio – Dignità*

SARA RICCARDI

IL MOTIVO MISOGINO E OMOTRANSFOBICO NEL QUADRO DEGLI HATE CRIMES. TRAMA DEL DIRITTO PENALE DE JURE CONDITO E DE JURE CONDENDO

Il recente disegno di legge volto a introdurre una nuova fattispecie rubricata “femminicidio”, la quale intende punire l’uccisione di una donna “in quanto donna”, si inserisce nella più generale categoria dei “gender hate crimes”, ove si collocano quei crimini d’odio motivati da un pregiudizio legato al genere, orientamento sessuale e identità di genere. Al di fuori dei casi in cui tra vittima e autore sussista una relazione “familiare-affettiva”, nessuna disposizione è dedicata ai crimini motivati da odio omofobico o transfobico, né guadagna una qualificazione penale differenziata il crimine dettato da odio misogino, realizzato al di fuori di un rapporto affettivo, (c.d. femminicidio “non intimo”). Tali lacune hanno sollevato un intenso dibattito circa le soluzioni normative più idonee a supplirne l’assenza: dalla largamente condivisa opinione per cui non sarebbe necessario adottare una fattispecie autonoma (e da qui le aspre critiche mosse da larga parte della comunità accademica al disegno di legge in materia di “femminicidio”), le soluzioni divergono per quanto concerne l’individuazione della fattispecie circostanziale in grado di accogliere il motivo/finalità incentrato su genere, sesso e orientamento sessuale. Mentre taluni propongono un’attenuante “comune”, sulla falsariga dei “motivi” abietti ex art. 61 n. 1 c.p., oppure proprio l’estensione di suddetta aggravante, altri sollecitano una riformulazione dell’art. 604-ter c.p., ad oggi limitato ai fattori discriminatori quali etnia, razza, nazionalità e religione. Accolta la tesi che rifiuta la necessità di una fattispecie autonoma, un particolare spazio sarà dedicato alle impostazioni che propongono la creazione di una fattispecie circostanziale: invero, al di là del dato topografico, esse sottendono una diversa qualificazione della motivazione discriminatoria ora come “finalità-idoneità offensiva” ora come motivazione soggettiva particolarmente biasimevole. La questione non è relegata ad un ambito meramente teorico, ma indurrà a rassegnare alcune riflessioni in merito al carico sanzionatorio da irrogare al cospetto di simili ipotesi, alla luce dei principi di colpevolezza, proporzionalità e ragionevolezza.

PAROLE CHIAVE *Violenza di genere – femminicidio – Crimini d’odio*

CRISTINA DE MAGLIE

IL “TEMPO” DELLA PAROLA GIUSTA

“Attenzione” è la “parola giusta”, che meglio identifica Gabrio Forti, come individuo, come intellettuale, come penalista. In particolare, rileggendo i suoi scritti, colpisce l’“attenzione” che egli dedica alla costruzione della fattispecie penale. Il legislatore, nella sua attività di “cura delle norme”, non deve puntare solo sulla sanzione e sulla sua misura. Deve invece concentrarsi anche sulla formalizzazione del preceitto, sulle parole che lo compongono.

PAROLE CHIAVE *Gabrio Forti – Attenzione – Cura delle norme*

MARIO ROMANO

PER GABRIO FORTI

L’articolo celebra la figura di Gabrio Forti riflettendo sul suo stile capace di coniugare diritto, criminologia, filosofia e letteratura, nonché discutendo il volume di prossima uscita che raccoglierà una selezione dei suoi scritti.

PAROLE CHIAVE *Gabrio Forti*

TABLE OF CONTENTS

Abstracts	19
On the front page	
LUIGI FERRAJOLI <i>Towards a Reconstitution of Criminal Science. In remembrance of Franco Bricola</i>	31
The far-reaching horizons of Criminal Law	
LUCIANO EUSEBI <i>Perspectives of a Restorative Sanctioning System</i>	45
ALBERTO GARGANI <i>Recidivism in the Thought of Giacomo Matteotti, between Past and Present</i>	59
GRAZIA MANNOZZI <i>Reparation: Justice Without the Judge's Robe?</i>	77
DARIO MICHELETTI <i>Punishment Goals for Involuntary Offences</i>	99
MICHELE PAPA <i>The Offense Definition as "Symbolic Form"</i>	113
CARLO PIERGALLINI <i>A Criminal Law Increasingly Similar to the Tort Law?</i>	131
Focus on... Evidence and Truth in Criminal Trials	
FRANCESCO BARTOLO MORELLI <i>Cross-Examination is Not Equivalent to Adversarial Proceedings in the Taking of Evidence. Towards a Reconsideration of the Relationship Between Pretrial Evidentiary Hearings and the Trial</i>	155

RENZO ORLANDI

Procedural Pathways in the Pursuit of Truth: Some Reflections

175

Confronting opinions Cyberviolence

COSTANZA BERNASCONI

The Different Faces of Digital Gender-Based Violence Within the Framework of Supranational Protection Obligations

207

CATERINA PAONESSA

The Spread of Illegal Online Content. Criminalization Obligations and Measures Against “Deepfakes” in EU Directive no. 2024/1385

229

Anthology

NICCOLÒ DECORATO

Nomina Nuda Tenemus: the Italian Legislator’s Conflation of Material Object and Rechtsgut in the Offences Against Cultural Heritage

251

ARIANNA FESTINESE

Which Terminology for a New Legal Good? The Case of “Climate”

279

OTAVA PIHA

My Body Is My Temple? Comparing Sexual Crimes and Property Crimes in a Human Rights Tradition

297

SARA RICCARDI

Misogynistic and Homotransphobic Hate Crimes: Criminal Law Perspectives De Jure Condito and De Jure Condendo

323

In search of the “right word”. A meeting with Gabrio Forti

CRISTINA DE MAGLIE

The “Time” of the Right Word

355

MARIO ROMANO

To Gabrio Forti

363

Abstracts

LUIGI FERRAJOLI

TOWARDS A RECONSTITUTION OF CRIMINAL SCIENCE. IN REMEMBRANCE OF FRANCO BRICOLA

The paper, moving from Franco Bricola's legacy, argues for a refounding of criminal jurisprudence to face the growing crisis of legitimacy of contemporary criminal law and the three deontological gaps that every legal system faces. These three gaps are between justice and validity, between the constitutional legitimacy of norms and whether they are in force, between norms being in force and norms being enforced. By adopting a rigorous approach rooted in political philosophy, sociology, and criminology – while opposing a descriptive doctrine that could be labeled as 'civil criminal law' – the aspiration is to achieve an immediate reversal of the current trend, leading to the definitive rejection of penal inequality and the subjectivization of law.

KEYWORDS "Civil Criminal Law" – Criminal Jurisprudence – Inequality in the Criminal Justice System – Minimal Criminal Law

LUCIANO EUSEBI

PERSPECTIVES OF A RESTORATIVE SANCTIONING SYSTEM

The paper argues that the goal to implement a restorative justice system – not to be reduced to just the "restorative justice programmes" pursuant Legislative Decree No. 150/2022 – is one of the elements that should characterise the entire sanctioning system in criminal law. This could be achieved by replacing the model based on the so-called "main penalty" pursuant to Art. 17 of the Italian Criminal Code – a punishment conceived as a hard treatment equivalent to the crime – with a model based on a sanctioning response to an offence conceived as a programme in accordance with Art. 27(3) of the Italian Constitution. The paper examines the penal policy arguments in favour of this approach, which pursues the aim of general prevention premised on social reintegration. The features of a sanctioning system capable of going beyond the prison-centric paradigm are then presented and discussed.

KEYWORDS Restorative Justice (Concept of) – Criminal Sanctions Reform – Injunctions as Punishment – General and Special Prevention

ALBERTO GARGANI

RECIDIVISM IN THE THOUGHT OF GIACOMO MATTEOTTI, BETWEEN PAST AND PRESENT

After some general observations on the recidivism, the Author illustrates the nineteenth-century and early twentieth-century debate regarding the basis of this concept. The focus is, then, on Giacomo Matteotti's original and interesting work on

the recidivism. In particular, the attention is directed towards the idea that, in case of relapse into crime, the permanent personal cause, the inclination to commit crime, should be identified, with the consequent need for a specific and correlative punitive treatment. After a brief description of the legal evolution of recidivism in contemporary times, the attention is directed towards the distortions of the 2005 Law Reform and the tension with the Criminal Law principles about the punishment.

KEYWORDS Recidivism – Crime – Dangerous Offender – Giacomo Matteotti

GRAZIA MANNOZZI

REPARATION: JUSTICE WITHOUT THE JUDGE'S ROBE?

This contribution explores, through a symbolic and legal-theoretical lens, the profound differences between the paradigm of retributive criminal justice and that of restorative justice. It examines the ritual of the judge's robe, the waiting for justice, the spaces of justice, and the roles of the actors involved, highlighting the tensions between authority and proximity, power and responsibility, decision and transformation. The reflection concludes with an evocative depiction of the "robe-free" nature of restorative justice – understood not as an oppositional alternative to criminal law, but as a complementary form grounded in an ethics of responsibility and the transformative elaboration of conflict.

KEYWORDS Restorative Justice – Judicial Robe – Legal Symbolism – Ethics – Responsibility – Conflict – Mediation – Time – Trial – Judicial Spaces – Judge – Mediator – Power – Sacred – Violence

DARIO MICHELETTI

PUNISHMENT GOALS FOR INVOLUNTARY OFFENCES

Theoretical investigation into the purpose of punishment have traditionally focused almost exclusively on intentional offences. There is, however, a notable lack of scholarship addressing the purpose of punishing involuntary offences, which present significant challenges to dominant theoretical frameworks, such as general deterrence through intimidation and retribution. The punishment of involuntary offences is better understood through the lens of expressive theories, which view such punishment as a means of addressing the emotional response elicited by the offence within the community. However, adopting this perspective necessitates a fundamental re-evaluation of this area of criminal law. It is essential to ensure that the suffering of the individual deemed responsible is not instrumentalised merely to provide reassurance to the public.

KEYWORDS *Purpose of Punishment – Negligence – General Deterrence – Retributive Theories*

MICHELE PAPA

THE OFFENSE DEFINITION AS “SYMBOLIC FORM”

This essay explores the relationship between symbols and criminal law, offering an aesthetic and semiotic interpretation of the special part of the criminal law. After distinguishing between symbols that speak “about” the law and law that speaks “through” symbols, the author focuses on offense definitions as “symbolic forms” and “plastic narratives” of injustice. Definitions of crimes are seen as “bonsai” and “prophetic” stories that, through rhetorical devices like “hypotyposis”, evoke iconic images of wrongdoing. The analysis identifies various stylistic approaches in the representation of illegality – ranging from mimetic realism to literary fiction, and from narrative figuration to technical, conceptual abstraction. The essay then addresses the contemporary crisis of criminal lawmaking, driven by the dematerialization of reality and increasing societal complexity. Future trajectories may include a move toward digital, coded, and visually opaque norm creation, synesthetic representations enhanced by AI and augmented reality, or a renewed focus on the creative, metaphorical nature of criminal law as a “plastic art”. At its core lies the idea that legislators act as artists, shaping symbolic forms of injustice to effectively communicate prohibitions and guide judicial interpretation.

KEYWORDS *Criminal Law – Special Part of the Criminal Law – Legal Symbolism – Criminal Offense – Legal Narrative – Legal Aesthetics – Metaphor – Digital Justice – Artificial Intelligence – Augmented Reality*

CARLO PIERGALLINI

A CRIMINAL LAW INCREASINGLY SIMILAR TO THE TORT LAW?

Phenomena of ‘civilianization’ of criminal law are increasingly frequent and manifest in two directions: on the one hand, the external justifications that traditionally ground the ius puniendi tend to erode; on the other, reasoning and mechanisms typical of civil law permeate the domain of criminal law. Rejecting positions entrenched behind guarantee-based bulwarks – now bordering on the utopian – this contribution seeks to critically examine and manage such influences, which appear partly unavoidable in light of the complexity of the postmodern legal landscape. Accordingly, the paper proposes disenchanted yet constitutionally consistent responses, tailored to the distinct domains of norm production and interpretation, reparative justice, and procedural

tools marked by increasing degrees of ‘privatization’.

KEYWORDS *Criminal Law – Tort Law – Overcriminalization – Judicial Creativity – Criminal Trial – Judicial Deflation – Fundamental Principles*

FRANCESCO BARTOLO MORELLI

CROSS-EXAMINATION IS NOT EQUIVALENT TO ADVERSARIAL PROCEEDINGS IN THE TAKING OF EVIDENCE. TOWARDS A RECONSIDERATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRETRIAL EVIDENTIARY HEARINGS AND THE TRIAL

This paper argues that the only constitutionally legitimate form of adversarial procedure is that which takes place during the trial. As a result, the cross-examination provided by pretrial evidentiary hearings (incidente probatorio) cannot by itself justify the admission of their transcripts into the trial phase – contrary to current procedural rules. It is proposed that such transcripts should only become admissible at trial once the relevant evidence has become factually unrepeatable.

KEYWORDS *Adversarial Proceedings – Pretrial Evidentiary Hearing – Immediacy – Unrepeatable Evidence*

RENZO ORLANDI

PROCEDURAL PATHWAYS IN THE PURSUIT OF TRUTH: SOME REFLECTIONS

This essay offers a concise overview of the concept of truth within the Italian criminal procedure system. The author begins with the traditional Carnelutti theory, which distinguishes between historical (or narrative) evidence and logical (or critical) evidence. The essay highlights the growing marginalization of witness testimony – considered the prototype of historical evidence – in favor of digital evidence, a contemporary form of critical evidence, and notes the resulting increase in the role of court-initiated initiatives in shaping judicial conviction. The contribution then explores the many constraints faced by judges in the process of determining criminal liability, and reflects on the multiple dimensions that the search for truth assumes in both ordinary trials and alternative procedures. Finally, it touches on the notion of “truth” within restorative processes.

KEYWORDS *Procedural Truth – Historical Evidence – Critical Evidence – Evidentiary Prohibitions – Standards of Proof – Alternative Proceedings – Restorative Justice*

COSTANZA BERNASCONI

THE DIFFERENT FACES OF DIGITAL GENDER-BASED VIOLENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF SUPRANATIONAL PROTECTION OBLIGATIONS

The paper examines the distinctive features of the digital sphere, enabled by the proliferation of new technologies. It focuses in particular on framing such conduct as gender-based violence, situating the analysis within the context of supranational legal frameworks. Recent developments have repeatedly urged national legislators to adopt effective measures to address emerging forms of cyberviolence, especially those targeting women.

KEYWORDS *Cyberviolence – Gender-Based Violence – Violence Against Women – Supranational Protection Obligations*

CATERINA PAONESSA

THE SPREAD OF ILLEGAL ONLINE CONTENT. CRIMINALIZATION OBLIGATIONS AND MEASURES AGAINST “DEEPFAKES” IN EU DIRECTIVE NO. 2024/1385

EU Directive No. 2024/1385 on combating violence against women and domestic violence places particular emphasis on repressing various forms of cyberviolence, explicitly including the criminalization of disseminating fake yet plausible content (deepfakes) that create the impression that a person is engaged in sexually explicit activities. At the implementation level, interpretative uncertainties on the one hand, and the need to fully acknowledge the manipulative nature of such behavior – both highly pervasive and deeply harmful to personal identity – on the other, require a careful balancing of obligations arising from EU law and constitutional principles.

KEYWORDS *Non-Consensual Sharing of Intimate or Manipulated Material – Deepfakes – Violence Against Women and Domestic Violence – Cyberviolence – Criminalization Duties – Human Dignity*

NICCOLÒ DECORATO

NOMINA NUDA TENEMUS: THE ITALIAN LEGISLATOR’S CONFLATION OF MATERIAL OBJECT AND RECHTSGUT IN THE OFFENCES AGAINST CULTURAL HERITAGE

The new Title VIII-bis of the Italian Criminal Code is allegedly dedicated to offences against Cultural Heritage but appears to be an example of a different model of Criminal Law rather than being geared towards the protection of a Rechtsgut. Indeed,

the new offences seem to fall under the kind of Criminal Law favoured by the current Zeitgeist in International Law. On the one hand, Criminal Law is conceived as a technology for combatting organised crime; on the other hand, it is seen as only one tool in a vaster regulation toolbox. Reading between the lines of the new provisions we get the impression that the legislator did not mean to protect the cultural value underlying Cultural Heritage as a Rechtsgut but rather meant to regulate the material objects that embody it. This represents a worrying inversion of priorities from the point of view of Criminal Law, as the material object of the crime overtakes the Rechtsgut, which is (was?) the pillar of the Italian Criminal Code and of the Liberal Criminal Law theoretical framework. The paper aims to highlight these aspects, focussing in particular on the definition of the cardinal legal notion of these offences, i.e. that of "bene culturale" (literally "cultural good"). Issues arising from the lack of coordination between administrative and criminal proceedings will also be discussed.

KEYWORDS *Cultural Heritage – Cultural Heritage and Criminal Law – Criminal Trial – Coordination Between Administrative and Criminal Proceedings*

ARIANNA FESTINESE

WHICH TERMINOLOGY FOR A NEW LEGAL GOOD? THE CASE OF "CLIMATE"

The paper explores the possibility of extending criminal law protection also to the climate. It begins by examining the concept of "climate" as understood in both legal discourse and classical science, with the aim of assessing whether it can be regarded as a distinct legal good. The analysis then turns to the scientific methods currently available to establish causal links between human conduct and extreme weather events, in order to evaluate the potential for criminal liability even without the formal recognition of climate as a new legal good. The paper concludes by considering the benefits of climate protection through environmental criminal law, particularly with regard to the harm principle.

KEYWORDS *Climate– Legal Good – Climate Change – Causality – Attribution Science – Carbon Footprint – Environment – Offensiveness*

OTAVA PIHA

MY BODY IS MY TEMPLE? COMPARING SEXUAL CRIMES AND PROPERTY CRIMES IN A HUMAN RIGHTS TRADITION

Despite recent criminal law reforms to define rape through the lack of consent, practical questions remain about how to regulate different kinds of violations of sexual autonomy. Many common law scholars have found it eye-opening how much more extensive and

easily accepted the protection of property rights is compared to the protection of sexual autonomy. But when the rationale of criminalization resides in human rights, such a comparison is alien; protecting human dignity appears separate from protecting instrumental property rights. Considering rape a subversion of our ownership rights to our bodies (the property model of rape) is rightly regarded as problematic. This article argues that comparing sexual crimes and property crimes is not predicated on the property model but rather on autonomy itself. Comparisons based on autonomy could help resolve practical dilemmas of consent-based rape laws while respecting human dignity and thus be fruitful research pursuits within a human rights tradition.

KEYWORDS Autonomy – Rape – Sexual Crimes – Property Crimes – Dignity

SARA RICCARDI

MISOGYNISTIC AND HOMOTRANSPHOBIC HATE CRIMES: CRIMINAL LAW PERSPECTIVES DE JURE CONDITO AND DE JURE CONDENDO

The recent bill aimed at introducing a new criminal offense classified as “femicide”, which seeks to punish the killing of a woman “as a woman”, falls within the broader category of gender hate crimes, encompassing those hate crimes motivated by prejudice related to gender, sexual orientation, and gender identity. Beyond cases where a “familial-affective” relationship exists between victim and perpetrator, no provision is dedicated to crimes motivated by homophobic or transphobic hatred, nor does crime driven by misogynistic hatred committed outside of an intimate relationship (so-called “non-intimate” femicide) receive differentiated criminal qualification. These gaps have generated intense debate regarding the most suitable normative solutions to address their absence: from the widely shared view that adopting an autonomous criminal offense would be unnecessary (hence the harsh criticism leveled by a significant portion of the academic community against the femicide bill), solutions diverge concerning the identification of circumstantial provisions capable of accommodating motives/purposes centered on gender, sex, and sexual orientation. While some propose a “common” mitigating circumstance, following the model of the abject “motives” under Article 61, No. 1 of the Criminal Code, or the extension of said aggravating circumstance, others advocate for a reformulation of Article 604-ter of the Criminal Code, currently limited to discriminatory factors such as ethnicity, race, nationality, and religion. Having accepted the thesis rejecting the necessity of an autonomous criminal offense, particular attention will be devoted to approaches proposing the creation of circumstantial provisions: indeed, beyond topographical considerations, these approaches imply different qualifications of discriminatory motivation, either as “offensive purpose-suitability” or as particularly blameworthy subjective motivation. This issue is not relegated to a merely theoretical realm but will lead to reflections on the sanctioning burden to be imposed in such cases, in light of the principles of culpability, proportionality, and reasonableness.

KEYWORDS Gender-Based Violence – Femicide – Hate Crimes

CRISTINA DE MAGLIE

THE "TIME" OF THE RIGHT WORD

"Attention" is the word which qualifies Gabrio Forti as a human being, intellectual, jurist. Attention as diminution of oneself in favor of the other. Attention for the formalization of the criminal law rule.

KEYWORDS *Gabrio Forti – Attention – Formalization of the Rule*

MARIO ROMANO

TO GABRIO FORTI

The paper celebrates Gabrio Forti, reflecting on his peculiar style, capable of successfully mixing law, criminology, philosophy and literature. A to be published selection of his writings is also discussed.

KEYWORDS *Gabrio Forti*

HANNO COLLABORATO AL VOLUME

PROF.SSA COSTANZA BERNASCONI – Università di Ferrara

PROF.SSA CRISTINA DE MAGLIE – Università di Pavia

DOTT. NICCOLÒ DECORATO – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

PROF. LUCIANO EUSEBI – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

PROF. LUIGI FERRAJOLI – Università di Roma Tre

DOTT.SSA ARIANNA FESTINESE – Università di Firenze

PROF. ALBERTO GARGANI – Università di Pisa

PROF.SSA GRAZIA MANNOZZI – Università dell’Insubria

PROF. DARIO MICHELETTI – Università di Siena

PROF. FRANCESCO BARTOLO MORELLI – Università di Messina

PROF. RENZO ORLANDI – Università di Bologna

PROF.SSA CATERINA PAONESSA – Università di Firenze

PROF. MICHELE PAPA – Università di Firenze

PROF. CARLO PIERGALLINI – Università di Macerata

DOTT.SSA OTAVA PIHA – Università di Helsinki

DOTT.SSA SARA RICCARDI – Università di Pisa

PROF. MARIO ROMANO – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato direttivo di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nominativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori ricevono, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione e un'apposita scheda da compilare firmata. Saranno pubblicati unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno giudicati l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Coordinatore del comitato di direzione può procedere alla pubblicazione oppure richiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.
3. Nel caso di studi interdisciplinari o non penalistici il Coordinatore del comitato di direzione individuerà, anche al di fuori della lista, i Revisori esterni ritenuti idonei alla valutazione, dandone notizia al Comitato di direzione.
4. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) le recensioni di libri, gli scritti commemorativi e i resoconti dei convegni; b) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di esperti di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi italiani e stranieri di chiara fama o similari); c) gli studi, anche tradotti, già pubblicati in riviste italiane o straniere qualificate.

Anche gli scritti dei componenti del Comitato di direzione saranno sottoposti alla procedura di valutazione sopra descritta. Sarà compito del Coordinatore del comitato di direzione assicurare che i componenti del Comitato di direzione non influiscano in alcun modo sulla scelta dei Revisori. Per gli scritti del Coordinatore del comitato di direzione, la scelta dei revisori sarà effettuata da un componente del Comitato di direzione che gestirà la procedura valutativa.

5. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

La procedura, inclusa la comunicazione agli autori dell'esito della revisione, si svolge secondo le modalità e gli strumenti, anche telematici, individuati dal Comitato di redazione, che risultino i più opportuni per garantirne speditezza, buona gestione, confidenzialità e documentabilità.

Revisori

Giuseppe Amarelli
Enrico Amati
Enrico Mario Ambrosetti
Gian Marco Baccari
Giuliano Balbi
Federigo Bambi
Roberto Bartoli
Elio R. Belfiore
Filippo Bellagamba
Costanza Bernasconi
Marta Bertolino
Riccardo Borsari
David Brunelli
Marcello Busetto
Alberto Cadoppi
Alberto Camon
Damiano Canale
Matteo Caputo
Gaetano Carlizzi
Francesco Cingari
Federico Consulich
Carlotta Conti
Cristiano Cupelli
Francesco D'Alessandro
Giampaolo Demuro
Corrado Del Bò
Giulio De Simone
Alberto De Vita
Mariavaleria Del Tufo
Alberto di Martino
Vittorio Fanchiotti
Fabio Fasani
Paola Felicioni
Giovanni Fiandaca
Stefano Fiore
Giovanni Flora
Luigi Foffani
Désirée Fondaroli
Gabriele Fornasari
Benedetta Galgani
Ignazio Giacoma
Marco Gambardella
Roberto Guerrini
Dario Guidi
Giulio Illuminati
Gaetano Insolera
Isabella Leoncini
Sergio Lorusso
Claudio Luzzati
Stefano Manacorda
Adelmo Manna
Luca Marafioti
Enrico Marzaduri
Maria Novella Masullo
Oliviero Mazza
Nicola Mazzacuva
Alessandro Melchionda
Enrico Mezzetti
Sergio Moccia
Gaetana Morgante
Vito Mormando
Domenico Notaro
Giuseppina Panebianco
Vania Patanè
Paolo Patrono
Marco Pelissero
Davide Petrini
Michele Pifferi
Nicola Pisani
Attilio Pisanò
Daniele Piva
Tommaso Rafaraci
Mario Ricciardi
Lucia Risicato
Mauro Ronco
Alessandra Sanna
Licia Siracusa
Placido Siracusano
Luigi Stortoni
Valeria Torre
Andrea Tripodi
Giovanni Tuzet
Daniele Velo Dalbrenta
Paolo Veneziani
Tiziana Vitarelli
Raffaele Volante

Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di dicembre 2025



Edizioni ETS

www.edizioniets.com - info@edizioniets.com

Criminalia

Annuario di scienze penali

www.edizioniets.com/criminalia

Direttore

Fausto Giunta

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,
Alberto Gargani, Fausto Giunta, Vincenzo Maiello, Dario Micheletti, Marco Nicola Miletti,
Daniele Negri, Renzo Orlandi, Michele Papa, Carlo Piergallini, Francesca Ruggieri
Antonio Vallini, Vito Velluzzi

per sottoscrivere abbonamento e per acquistare numeri arretrati

www.edizioniets.com/criminalia

